



Comune di Parenti

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DEL
“GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DI PARENTI”

Approvato con delibera di C. C. n. 06 del 14/04/2017

Piazza IV MAGGIO 1811

87040 – PARENTI (CS)

Tel. 0984 965007

Fax 0984 1800500

Partita Iva/ CF 00352000780

Sito web: <http://www.comune.parenti.cs.it>

Mail/pec : sindaco.parenti@asmepec.it



REGOLAMENTO DEL
“GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE DI PARENTI”

Art. 1. Oggetto e Scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le modalità di costituzione del “**Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile di Parenti**” (di seguito indicato come G.C.V.P.C.) quale parte integrante della locale Struttura Comunale di Protezione Civile.

Lo scopo del regolamento, anche in attuazione dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è quello di rafforzare la gestione di una struttura volta ad un razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali, al verificarsi di episodi calamitosi.

Il Comune di Parenti concorre alla protezione della popolazione, del territorio, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l’integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 2. Costituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile

La costituzione del o dei G.C.V.P.C. viene riconosciuta con delibera di Consiglio che ne approva anche il relativo Statuto di gruppo.

Si considerano Associazioni di Volontariato della Protezione Civile Comunale (costituite ai sensi della Legge 11 agosto 1991 nr. 266) gli organismi o associazioni senza fini di lucro liberamente costituiti, iscritti nell’albo regionale che svolgono o promuovono attività di previsione, di prevenzione e di supporto in vista e/o in occasioni di eventi di cui all’art. 2, comma1, della L. 24/02/92 nr. 225 e s.m.i., con le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, e dalla D.P.C. dei Ministri 9/11/2012.

Il presente regolamento viene redatto in rispetto dell’allegato A alla Delibera di Giunta Regionale nr. 512 del 16/12/2016.

E’ consentito l’utilizzo del logo e dell’emblema contenuto nell’allegato A della D.G.R. 273 del 19/07/2016.

Art. 3. Compiti dei volontari

Ai G.C.V.P.C. possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi e, previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare, però, esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

I Volontari operano esclusivamente per fini di solidarietà allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso di eventi interessanti il territorio di cui all’art.2, della Legge 24 febbraio 1992 n°225 di seguito riportati:

- naturali o antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali o antropici che per loro natura e dimensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 4. Modalità di adesione

Possono aderire al Gruppo, i cittadini in possesso della maggiore età, del godimento dei diritti civili e politici e dell'idoneità psico-fisica in rapporto alle diverse mansioni da svolgere e che ne facciano richiesta con la presentazione di apposita domanda e successiva accettazione della stessa da parte del Sindaco in accordo con il Coordinatore del Gruppo.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete;
- attestati eventuali di specializzazioni nonché tipo di patente di guida posseduta;
- certificazione medica di idoneità psicofisica (solo per attività /settore operativi);
- scelta del settore/attività
- curriculum vitae europeo con allegato documento di riconoscimento.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C. nonché alle attività del Gruppo con sufficiente continuità ed impegno e che sono ritenuti idonei a giudizio del Coordinatore del Gruppo.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza ad un gruppo comunale di Protezione Civile e la qualifica. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile curerà la predisposizione e l'aggiornamento del registro dei volontari di Protezione Civile del Comune.

Il Comune di Parenti assicura la più ampia partecipazione organizzata dei cittadini all'attività di Protezione Civile, riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla frequenza e superamento del corso di formazione e del periodo di prova, relativo al settore prescelto.

Art. 5. Responsabili

Il Sindaco o il consigliere delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo. Esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

Il Sindaco o il consigliere delegato attiva per eventi di protezione civile il Gruppo autorizzandolo all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco designa il primo Coordinatore del Gruppo che rimane in carica tre mesi, periodo entro il quale dovrà portare a termine le operazioni di voto e nomine previste dallo Statuto dello stesso Gruppo.

L'istituzione della figura del Coordinatore del gruppo, cui spetta la rappresentanza del gruppo nonché il coordinamento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

L'istituzione di un Direttivo eletto dall'Assemblea dei Volontari iscritti e del quale deve far parte almeno un dipendente comunale con mansioni di Protezione civile.

Il Responsabile del Gruppo ed il Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Art. 6. Formazione, Addestramento e Specializzazioni

I volontari sono addestrati a cura del Comune.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo, secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile.

I Volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione e dalla Provincia - Servizio protezione civile- dalla Prefettura competente o da altri soggetti titolati ed autorizzati, con il supporto di tecnici della Provincia o della Regione, del Corpo Nazionale dei V.V.F.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei alle attività proprie del Gruppo.

Le spese per la formazione e l'addestramento dei Volontari saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo le particolari iniziative che il Gruppo intenda svolgere in forma autonoma, o supportate con iniziative di autofinanziamento, donazioni o sponsorizzazioni.

All'interno del gruppo andranno individuati più settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto. Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile. Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative; nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra.

Art. 7. Attività/Settori

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art.3 della legge n°225 del 24 Febbraio 1992 nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

L'articolazione dell'attività del Gruppo almeno nei tre principali Settori;

- Operativo;
- Tecnico-Logistico;
- Studio e prevenzione.

Art. 8. Obblighi

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

I Volontari iscritti al contempo ad Associazione di Volontariato di Protezione civile diversa dal Gruppo Comunale, dovranno indicare in quale realtà intenderanno prestare prioritariamente la propria opera in caso di emergenza.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso.

Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Art. 9. Sanzioni Disciplinari

I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e lo Statuto del gruppo stesso. Le infrazioni da parte di singoli volontari ai regolamenti vigenti comportano la sospensione temporanea, in via cauzionale, proposta dal Direttivo del gruppo e attuata in accordo con il Dirigente Responsabile, ovvero la conseguente esclusione.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocimento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

Art. 10 - Diritti

Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed

Organizzazioni di volontariato.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti i benefici previsti dalle leggi statali e regionali nel tempo in vigore. In particolare, ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 11, del D.L. 159/84, convertito con Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
- c) copertura assicurativa;
- d) assistenza logistica in caso di impiego, sostentamento alimentare ed il ristoro, l'assistenza igienica e sanitaria, ed in casi particolari anche l'alloggiamento per il recupero psico-fisico.

Art. 11. Oneri del Comune

Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

La Città di Parenti si impegna altresì:

1. a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario ed i D.P.I. necessari per l'espletamento delle attività previste dal gruppo medesimo;
2. ad operare idonea copertura assicurativa a favore dei volontari appartenenti al G.C.V.P.C. contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, delle attrezzature e dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

Art. 12. Scioglimento

Il Gruppo viene sciolto con Delibera di Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile.

In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del D.R.P.C. rimangono comunque nelle disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.
